

ISTANZA PER IL RICONOSCIMENTO DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DECRETO SOSTEGNI BIS PER LE ATTIVITA' STAGIONALI

(Art. 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73)

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE

PREMESSA

L'art. 1 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (di seguito "decreto"), al fine di sostenere gli operatori economici maggiormente colpiti dall'emergenza epidemiologica "Covid-19", riconosce ai commi da 5 a 15 un contributo a fondo perduto (di seguito "**contributo Sostegni bis attività stagionali**") a favore dei soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.

Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all'art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto (di seguito "**contributo Sostegni bis automatico**"), consistente nell'erogazione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate di un importo pari al contributo di cui all'art. 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto "**contributo Sostegni**") ottenuto dai soggetti che lo hanno richiesto e non oggetto di restituzione per indebita percezione.

Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo **dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

ATTENZIONE *Il contributo non spetta:*

- ai soggetti la cui attività e partita IVA non risulti attiva alla data del 26 maggio 2021. Tale esclusione non opera per l'erede che ha aperto una partita IVA successivamente a tale data per proseguire l'attività del de cuius, titolare di partita IVA prima di tale data; l'esclusione non opera altresì per i soggetti che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data a seguito di operazione che ha determinato trasformazione aziendale con confluenza di altro soggetto che ha cessato l'attività;
- agli enti pubblici di cui all'art. 74 del TUIR;
- agli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del TUIR.

COME SI PRESENTA

L'istanza deve essere presentata all'Agenzia delle entrate, in via telematica, utilizzando il presente modello. La trasmissione telematica dei dati contenuti nell'istanza può essere eseguita mediante:

- l'applicazione desktop telematico; la trasmissione può essere effettuata, per conto del soggetto richiedente, anche da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" oppure appositamente delegato con autodichiarazione nel presente modello. Attraverso questa modalità è possibile inviare fino a 500 istanze con un'unica fornitura;
- il servizio web, disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle entrate, direttamente, da parte dei soggetti richiedenti abili-

tati ai servizi telematici dell’Agenzia o da parte di un intermediario di cui al citato art. 3, comma 3, delegato al servizio “Cassetto fiscale” o al servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici”.

A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti.

Successivamente alla *ricevuta di presa in carico* l’Agenzia delle entrate effettua dei controlli con i dati dichiarativi presenti in Anagrafe Tributaria e, in caso di superamento degli stessi, comunica l’accoglimento della richiesta e l’avvenuto mandato di pagamento del contributo (ovvero il riconoscimento del credito d’imposta) nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” – sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”, accessibile al soggetto richiedente ovvero ad un suo intermediario delegato. Nella medesima area riservata, l’Agenzia delle entrate comunica l’eventuale scarto dell’istanza, evidenziando i motivi del rigetto.

ATTENZIONE *Come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021.*

Dal momento in cui l’Agenzia delle entrate espone, nell’area riservata “Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”, la comunicazione dell’avvenuto mandato di pagamento o del riconoscimento della somma come credito d’imposta, non è possibile trasmettere ulteriori istanze, mentre è consentita la presentazione di una rinuncia. Successivamente è rilasciata una seconda ricevuta riportante quanto già comunicato nell’apposita area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito”.

Le ricevute sono messe a disposizione solo del soggetto che ha trasmesso l’istanza nella sezione “Ricevute” della propria area riservata e nella sezione “Contributo a fondo perduto – Invii effettuati” all’interno del portale “Fatture e Corrispettivi”.

Qualora l’istanza è trasmessa da un intermediario, l’Agenzia delle entrate invia al richiedente una comunicazione contenente l’informazione che è stata trasmessa un’istanza o una rinuncia ad un’istanza precedentemente presentata. Tale comunicazione è inviata mediante messaggio di posta elettronica certificata all’indirizzo presente nell’Indice Nazionale degli indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) istituito presso il Ministero dello Sviluppo economico; la medesima informazione è, altresì, messa a disposizione del soggetto richiedente dopo la presa in carico dell’istanza nella sezione “Contributo a fondo perduto – Consultazione esito” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In tal modo, se l’istanza o la rinuncia è trasmessa da un intermediario per conto del soggetto richiedente, quest’ultimo ne è informato.

DOVE TROVARE IL MODELLO

Il modello e le relative istruzioni sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.

TERMINI DI PRESENTAZIONE

L’istanza può essere presentata:

- a partire dal 5 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite il servizio web;
- a partire dal 7 luglio 2021 e non oltre il 2 settembre 2021, nel caso in cui l’istanza sia presentata tramite l’applicazione desktop telematico.

Nei periodi citati è possibile, in caso di errore, presentare una nuova istanza, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa.

L’ultima istanza trasmessa nei periodi sopra citati sostituisce tutte quelle precedentemente inviate per le quali non è stato già eseguito il mandato di pagamento del contributo ovvero non sia stato comunicato il riconoscimento del contributo nel caso di scelta di utilizzo dello stesso come credito d’imposta.

COME SI COMPILA

Dati del soggetto richiedente

Nel riquadro va indicato il codice fiscale del soggetto richiedente (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali ecc.). Nel caso il soggetto richiedente sia un erede che ha attivato una partita IVA per proseguire l'attività del de cuius (operazione che va eseguita presentando il modello AA9), oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nell'apposito campo, il codice fiscale del de cuius. Nel caso in cui il soggetto richiedente sia un soggetto che ha posto in essere un'operazione che ha determinato trasformazione aziendale (fusione, scissione, trasformazione da società in ditta individuale e viceversa, che determinano confluenza del soggetto dante causa nel soggetto avente causa che richiede il contributo) nel periodo che intercorre dall'inizio del secondo periodo d'imposta antecedente a quello in corso dal 26 maggio 2021 (per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, si intende a partire dal 1° gennaio 2019) alla data di presentazione dell'istanza, operazione preventivamente comunicata con la presentazione del modello AA7/10 o con il modello AA9/12, oltre al suo codice fiscale deve barrare la casella "Erede che prosegue l'attività del de cuius/Trasformazione" e indicare, nel campo "Codice fiscale del de cuius/partita IVA cessata", **esclusivamente** la partita IVA del soggetto confluito. Il richiedente deve indicare il settore in cui opera (agricolo, pesca e acquacoltura oppure altro settore) barrando la casella corrispondente.

Rappresentante firmatario dell'istanza

Nel riquadro va indicato:

- se il richiedente è un soggetto diverso da persona fisica, il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma l'istanza (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore 1 nella casella denominata "Codice carica";
- se il richiedente è una persona fisica, il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore /interdetto, inserendo il valore 2 nella casella denominata "Codice carica".

Requisiti

Nel presente riquadro, il richiedente deve dichiarare, barrando l'apposita casella, di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 6 dell'art. 1 del decreto (enti pubblici, istituti finanziari e assicurativi).

L'ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. La percentuale da applicare è:

Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)	Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)*	Ricavi/ compensi (nel secondo periodo d'imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021)
60 %	90 %	non superiori a euro 100.000
50 %	70 %	superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000
40 %	50 %	superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000
30 %	40 %	superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000
20 %	30 %	superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

*In quanto non hanno presentato la prescritta istanza o se l'hanno presentata questa è stata scartata.

L'ammontare dei ricavi/compensi non deve essere ragguagliato ad anno.

L'ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.

L'ammontare del contributo viene erogato tramite accredito in conto corrente o riconoscimento di credito d'imposta:

- per i richiedenti che hanno beneficiato del contributo Sostegni, limitatamente alla differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali spettante e il contributo Sostegni bis automatico precedentemente ottenuto. Se dall'istanza per il contributo Sostegni bis attività stagionali emerge un contributo inferiore al contributo Sostegni bis automatico ottenuto, non si dà luogo ad alcuna erogazione;
- per i richiedenti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni, per l'intero importo determinato in base alla presente istanza.

Nel presente riquadro deve essere:

- barrata la casella corrispondente alla fascia in cui ricade l'ammontare dei ricavi/compensi relativi al secondo periodo precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto che, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, è il 2019;
- riportato negli appositi campi l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 (gli importi vanno espressi in euro, con arrotondamento all'unità, secondo il criterio matematico: per eccesso, se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro; per difetto, se inferiore a questo limite).

Per semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, si riporta di seguito una tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (modello 2020 per il 2019) ai quali far riferimento:

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
	Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014	da LM22 a LM27, col. 3
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	LM2
REDDITI SOCIETA' DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
REDDITI SOCIETA' DI CAPITALI	Ricavi		RS107, col. 2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 TUIR	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

In caso il soggetto svolga più attività, il limite dei 10 milioni di euro per l'accesso al beneficio e la fascia del valore dei ricavi/compensi da indicare dipenderà dalla somma dei ricavi/compensi riferiti a tutte le attività.

Per i soggetti titolari di reddito agrario e attività agricole connesse, persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali, in luogo dell'ammontare dei ricavi occorre considerare

l'ammontare del volume d'affari (campo VE50 del modello di dichiarazione IVA 2020). Qualora il dichiarante non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, allora potrà essere considerato l'ammontare complessivo del fatturato del 2019. In caso il richiedente abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, occorre considerare la sommatoria del volume d'affari di tutti gli intercalari della dichiarazione IVA.

Ai fini della compilazione dei campi riferiti all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi, occorre dapprima determinare l'ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nei due periodi 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021. A tal fine valgono le seguenti indicazioni:

- devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell'IVA) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- occorre tenere conto delle note di variazione di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 aventi data compresa tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono considerare l'ammontare globale dei corrispettivi (al netto dell'IVA) delle operazioni effettuate tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020 e tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021;
- concorrono a formare l'ammontare del fatturato anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- nei casi di operazioni effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, per le quali risulta difficoltoso il calcolo delle fatture e dei corrispettivi al netto dell'IVA, l'importo può essere riportato al lordo dell'IVA (con riferimento ad entrambi i periodi);
- per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini IVA, come ad esempio le cessioni di tabacchi, giornali e riviste, limitatamente a tali operazioni vanno considerati gli importi degli aggi.

Per ulteriori casistiche specifiche, si richiamano le indicazioni contenute nella **circolare 5/E del 14/05/2021**

Gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 da indicare sull'istanza vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due periodi per il numero dei mesi in cui la partita IVA è stata attiva nel periodo. Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020, ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del medesimo periodo, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Pertanto, nel caso di partita IVA attivata anteriormente al 1° aprile 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 per 12 mesi. Nel caso invece di partita IVA attivata, ad esempio, il 25 giugno 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati a partire dal mese di luglio per 9 mesi.

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi per il periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021, il corrispondente campo non va compilato e si intenderà che l'importo è pari a zero.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

(ai sensi dell'art. 47
del DPR n. 445/2000)

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e successive modifiche, oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito "Temporary Framework") qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

In particolare, se l'importo teoricamente spettante del contributo (unitamente ad altre eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi della medesima Sezione del Temporary Framework) determini il superamento dei limiti massimi previsti, va barrata la casella 2 del punto A), riportando nel campo "Minor importo richiesto" l'importo ridotto del contributo che il richiedente ha rideterminato ai fini del rispetto dei predetti limiti. Ai fini della verifica del ri-

spetto dei massimali, occorre tenere conto delle misure fiscali elencate nel quadro A (avendo cura, per ogni misura, di barrare la casella corrispondente alla Sezione del Temporary Framework nel cui ambito l'aiuto è stato ricevuto), nonché di tutti gli altri aiuti riconosciuti nell'ambito delle citate Sezioni 3.1 e 3.12 diversi da quelli espressamente elencati (in tal caso va compilato l'ultimo rigo del quadro A). Per quanto riguarda gli altri aiuti erariali occorre tenere conto, ad esempio, delle misure di cui all'articolo 26 del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, "Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni" e delle misure di cui all'articolo 136-bis del medesimo decreto-legge n. 34 del 2020, "Rivalutazione dei beni delle cooperative agricole".

Riguardo al punto B), per la definizione di imprese in difficoltà occorre fare riferimento al regolamento generale di esenzione per categoria (in base alla definizione di cui all'art. 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, all'art. 2, punto 14, del regolamento (UE) n. 702/2014 e all'art. 3, punto 5, del regolamento (CE) n. 1388/2014). Inoltre, per la definizione di micro o piccola impresa occorre fare riferimento a quanto indicato alla lettera c-bis del punto 22 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.1 e alla lettera f del punto 87 del Temporary Framework per la dichiarazione relativa alla Sezione 3.12.

Con riferimento ai punti D), E) e F) (Sezione 3.12 del Temporary Framework), il periodo ammissibile è quello indicato nel quadro A in corrispondenza di ciascuna misura. Tale periodo deve essere compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2021, ovvero in un periodo di almeno un mese, comunque compreso tra il 1° marzo 2020 e la data di presentazione della presente dichiarazione. Qualora nel quadro A non sia indicato il periodo ammissibile questo si intende corrispondente al periodo che va dal 1° marzo 2020 al 31 dicembre 2021.

Qualora il dichiarante appartenga a un'impresa unica secondo la nozione europea di impresa utilizzata ai fini degli aiuti di Stato va barrata la casella di cui alla lettera E) (Sezione 3.1 del Temporary Framework) o di cui alla lettera J) (Sezione 3.12 del Temporary Framework) e va compilato il quadro B per indicare i codici fiscali dei soggetti appartenenti all'impresa unica.

Si precisa che nel quadro A vanno barrate le caselle corrispondenti agli aiuti ricevuti dal richiedente e non anche dagli altri soggetti appartenenti all'impresa unica.

Nel riquadro "SEZIONE TEMPORARY FRAMEWORK CONTRIBUTO" va indicata, barrando la corrispondente casella, la Sezione del Temporary Framework nel cui ambito si richiede (con la presente istanza) il contributo a fondo perduto.

La dichiarazione è resa mediante l'apposizione della firma nel riquadro.

Se l'istanza è presentata tramite un intermediario delegato, il richiedente o il suo rappresentante consegna preventivamente all'intermediario l'istanza contenente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio debitamente sottoscritta con la fotocopia di un documento d'identità.

Modalità di fruizione del contributo

Il richiedente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, scelta alternativamente tra erogazione tramite accredito su conto corrente o riconoscimento sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell'Agenzia.

In caso di richiedente che ha beneficiato del contributo Sostegni, la modalità di erogazione indicata in istanza opera limitatamente all'importo determinato come differenza tra il contributo Sostegni bis attività stagionali che emerge dall'istanza – o il minor importo indicato nella sezione dedicata alla dichiarazione di non superamento dei limiti degli aiuti di Stato - e l'importo già ottenuto come contributo Sostegni bis automatico.

ATTENZIONE *La scelta della modalità di erogazione indicata nell'istanza, sia per l'accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d'imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo, il cui esito è esposto nell'area riservata del portale Fatture e Corrispettivi "Contributo a fondo perduto – Consultazione esito". Successivamente a tale momento, il soggetto richiedente non può in alcun modo modificare la scelta.*

IBAN

Nel riquadro deve essere indicato il codice IBAN identificativo del conto corrente, bancario o postale, **intestato (o cointestato) al soggetto richiedente**.

Nel caso in cui il contribuente abbia indicato di optare per il riconoscimento del contributo a fondo perduto spettante sotto forma di credito d'imposta, l'IBAN non deve essere indicato.

Si sottolinea di porre la massima attenzione nel riportare l'IBAN del conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente e di verificare preventivamente con il proprio istituto di credito la correttezza dell'IBAN stesso: errori su tale valore possono provocare lo scarto della richiesta e l'impossibilità di ottenere il contributo.

Rinuncia al contributo

Se il richiedente, per qualsiasi motivo, vuole rinunciare all'intero contributo richiesto con l'istanza, può presentare una rinuncia utilizzando questo stesso modello nel quale deve barrare la casella relativa alla rinuncia. In tal caso, vanno compilati solo i campi del codice fiscale del soggetto richiedente e dell'eventuale legale rappresentante (ed eventualmente i campi relativi all'intermediario delegato).

La rinuncia può essere trasmessa anche oltre il termine per la presentazione dell'istanza e comporta la restituzione del contributo (se erogato).

Sottoscrizione

Nel presente riquadro il richiedente o il rappresentante firmatario devono apporre la firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione.

Impegno alla presentazione telematica

Il riquadro va compilato nel caso in cui l'istanza sia trasmessa, per conto del richiedente, da parte di un intermediario di cui all'art. 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, delegato al servizio del "Cassetto fiscale" dell'Agenzia delle entrate o al servizio di "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi".

In tal caso, va riportato il relativo codice fiscale nell'apposito campo.

Solo qualora l'intermediario non abbia una delle predette deleghe ma abbia ricevuto apposita delega dal richiedente esclusivamente per l'invio della presente istanza, oltre all'indicazione del proprio codice fiscale, l'intermediario è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva, relativa all'avvenuto conferimento della delega, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, barrando l'apposita casella e apponendo la firma nell'apposito campo.

In caso di rinuncia, mentre gli intermediari con delega di consultazione del Cassetto fiscale o al servizio "Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici" del portale "Fatture e Corrispettivi" possono presentare la rinuncia anche se non hanno preventivamente presentato l'istanza, gli intermediari appositamente delegati possono presentare la rinuncia solo nel caso in cui abbiano provveduto alla trasmissione dell'istanza di richiesta del contributo."